



## CMS Newsletter Italia

[Regolamento UE n. 655/2014 entrato in vigore il 18 gennaio 2017: un nuovo strumento per la protezione del credito nelle operazioni transnazionali.](#)

[in](#) LinkedIn  
[LN](#) Law-Now  
[RZ](#) RegZone

[English Version](#)

Un nuovo strumento per la protezione del credito all'interno dell'Unione Europea è finalmente entrato in vigore il 18 gennaio 2017 – Regolamento UE n. 655/2014 del 15 maggio 2014. Esso consente ai creditori di ottenere un'Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo (OESC) relativamente alle somme depositate sul conto corrente del debitore presso uno Stato Membro diverso da quello d'origine.

Tale procedura è rivolta alla protezione del credito nelle operazioni transnazionali. I crediti derivanti da rapporti matrimoniali, testamento, successioni e contro le persone giuridiche insolventi sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento, così come i crediti il cui accertamento è sottoposto ad arbitrato.

L'OESC può essere emessa:

- a. prima dell'inizio di una procedura sul merito o durante il suo corso. In questo caso, il creditore procedente deve dimostrare *i)* che una misura cautelare sia necessaria per il recupero del credito e che *ii)* la sua pretesa contro il debitore abbia possibilità di accoglimento nel merito *iii)* oltre che fornire una garanzia;
- b. in una fase successiva rispetto all'emissione di una decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato Membro la quale ordini al debitore di adempiere. In questa ipotesi, il creditore dovrà solamente dimostrare che una misura cautelare sia necessaria per il recupero del credito.

La competenza per l'emissione della OESC è definita come segue:

- se il creditore non ha ancora ottenuto una decisione sul merito, l'autorità competente è quella che sarebbe competente per la decisione sul merito;
- se il debitore è un consumatore, la competenza è riservata all'autorità presente al domicilio del debitore stesso;

- se il creditore ha già ottenuto una decisione sul merito, l'OESC dovrà essere richiesta presso l'autorità giudiziaria dello Stato Membro in cui tale decisione è stata emessa.

La procedura è molto snella e semplice:

1. il giudice è tenuto ad emettere una decisione entro cinque o dieci giorni lavorativi (a seconda se il creditore abbia già ricevuto una decisione sul merito o meno);
2. se la richiesta viene rigettata, il creditore può appellare l'ordinanza entro il termine di trenta giorni;
3. se emessa, l'OESC viene notificata alla banca la quale provvede a bloccare la somma corrispondente. Entro tre giorni lavorativi, quest'ultima è tenuta a notificare una dichiarazione contenente l'indicazione delle somme bloccate (se disponibili);
4. successivamente, l'OESC sarà notificata al debitore, unitamente ai documenti rilevanti ed alla dichiarazione della banca. Al debitore ed ai terzi interessati è data facoltà di appellare l'ordinanza.

La procedura sopra descritta dovrebbe essere piuttosto veloce. Tuttavia sarà compito delle autorità degli Stati Membri rispettare i rigorosi termini stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, nel caso in cui il creditore non disponga di informazioni relative ai conti correnti, potrà inoltrare una richiesta all'autorità competente al fine di identificare la banca ed i conti di cui il destinatario dell'OESC sia titolare.

Questo strumento certamente renderà più semplice ai creditori la tutela dei propri crediti nei confronti di debitori stranieri, evitando le lungaggini e la burocrazia nell'esecuzione dei titoli esecutivi esteri.

## EU Regulation no. 655/2014 entered into force on 18 January 2017: a new tool for the protection of credits in cross-border transactions.

A new tool for the protection of creditors inside the EU finally came into force on 18 January 2017 – EU Regulation no. 655/2014, dated 15 May 2014 – which enables creditors to obtain a European Account Preservation Order (EAPO) in order to seize deposits in a debtor's bank account held in a different Member State.

Such procedure is aimed at protecting credit in cross-border transactions. Credit deriving from matrimonial relationships, wills, succession and vis a vis insolvent companies are excluded, as well as credit disputed in arbitration.

The EAPO can be issued:

- a. before the beginning of a proceeding on the merits or during its course. In such instance, the creditor shall prove *i)* that an urgency measure is necessary to recover the credit and that *ii)* the claim against the debtor may be welcomed on the merits and *iii)* provide for a guarantee;
- b. after the Court of the Member State issues a decision which orders the debtor to pay. In this case, the creditor must prove that an urgency measure is necessary in order to recover the credit.

The competence for issuing an EAPO is set as follows:

- if the creditor has not yet obtained a decision on the merits, the competent Court is the one that would be competent to decide on the merits;
- if the debtor is a consumer, the competence is reserved to the Court of domicile of the debtor;
- if the creditor already obtained a decision on the merits, the EAPO shall be requested to the Court of the Member State in which such decision was issued.

The procedure is very fast and simple:

1. the judge issues a decision within five to ten working days (depending on whether or not the creditor already received a decision on the merits);
2. if the request is rejected, the creditor can appeal the decision within thirty days;
3. when issued, the EAPO is served to the bank that shall freeze the correspondent amount. Within three working days, the bank shall serve a declaration stating that the sums requested (if available) were blocked;
4. afterwards, the debtor will be served with the EAPO, the relevant documents and the bank's declaration. The debtor and third parties can file an appeal.

The procedure described above should be quick, however it will be up to the authorities of the Member States to comply with the strict deadlines provided for by the Regulation.

Moreover, if no information regarding the debtor's bank accounts is known to the creditor, a request can be made to the competent authority in order to identify the bank and the bank accounts.

This tool will make it easier for creditors to protect their interest *vis a vis* foreign debtors, avoiding the slowness and bureaucracy of the enforcement proceedings of foreign decisions.

---

**Laura Opilio**  
Partner

[laura.opilio@cms-aacs.com](mailto:laura.opilio@cms-aacs.com)

**Martina Manganelli**  
Junior Associate

[martina.manganelli@cms-aacs.com](mailto:martina.manganelli@cms-aacs.com)

---

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:** Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Medellín, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Praga, Podgorica, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[cms.law](http://cms.law)

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)  
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)